



FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
FINANZIAMENTO “MUTUO FAMIGLIA”
CREDITO AI CONSUMATORI

(DESTINATO AI CLIENTI CONSUMATORI PER I QUALI TROVA
APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 385/1993, TITOLO VI, CAPO II, COME
MODIFICATA DAL D.LGS 141/2010 PER IL “**CREDITO AI
CONSUMATORI**”)

Documento n. 6 decorrenza 07/03/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)

Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)

E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Sito internet: www.bccscafaticetara.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO PER IL CREDITO AI CONSUMATORI

Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario per il credito ai consumatori è un finanziamento a medio-lungo termine, destinato al cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il finanziamento “Mutuo Famiglia” è un prestito a tasso fisso in cui non rientrano le concessioni destinate all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà ovvero all'esecuzione di opere su un bene immobile e quelle con finalità a titolo oneroso quali dilazioni di pagamento o estinzione di debiti preesistenti compresi quelli in c/c.

L'importo massimo concedibile non può superare la somma di € 50.000,00. Il cliente si impegna a restituirla mediante il pagamento di rate mensili comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie (es. Pagherò cambiario, fideiussione, pegno, ecc).

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il contratto può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto e anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali ed economiche ad eccezione del tasso di interesse, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 118 del d.lgs. 385/93.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della Banca.

TIPI DI FINANZIAMENTO:

- A) **FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE ORDINARIO**
- B) **FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE SOCIO BCC**

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

A) FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE ORDINARIO

TASSO MASSIMO	MUTUO A TASSO FISSO	
	Tasso di interesse nominale annuo	7,40%
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di ammortamento
	Tasso di mora	3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE ORDINARIO

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
8,822%**

Calcolato su capitale figurativo di € 50.000,00, per la durata di anni dieci, con rata mensile di € 590,90 al tasso annuo fisso del 7,40%, commissione incasso rata € 3,00, spese invio quietanza rata € 1,00, spese per invio modulo trasparenza € 1,00, spese invio avviso scadenza rata € 1,00, spesa istruttoria € 250,00, spese visure ipo-catastali € 26,72, oneri di imposta € 125,00, Spese annue per la gestione del conto corrente € 165,00).

I valori sopraindicati si riferiscono all'ipotesi che sia stato scelto come regime fiscale l'imposta sostitutiva, che il finanziamento sia regolato in c/c, e che le condizioni economiche applicate rimangano invariate per tutta la durata del finanziamento.

Nel caso in cui venga scelta l'applicazione del regime fiscale ordinario, in vece dell'imposta sostitutiva, il cliente dovrà corrispondere: l'imposta di registro sul contratto e sulle eventuali garanzie, l'imposta di bollo sulle quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

B) FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE SOCIO BCC

TASSO MASSIMO	MUTUO A TASSO FISSO	
	Tasso di interesse nominale annuo	6,90%
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di ammortamento
	Tasso di mora	3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" CLIENTE SOCIO

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
8,284%**

Calcolato su capitale figurativo di € 50.000,00, per la durata di anni dieci, con rata mensile di € 577,97 al tasso annuo del 6,90, commissione incasso rata € 3,00, spese invio quietanza rata € 1,00, spese per invio modulo trasparenza € 1,00, spese invio avviso scadenza rata € 1,00, spesa istruttoria € 250,00, spese visure ipo-catastali € 26,72, oneri di imposta € 125,00, Spese annue per la gestione del conto corrente € 165,00.

I valori sopraindicati si riferiscono all'ipotesi che sia stato scelto come regime fiscale l'imposta sostitutiva, che il finanziamento sia regolato in c/c, e che le condizioni economiche applicate rimangano invariate per tutta la durata del finanziamento.

Nel caso in cui venga scelta l'applicazione del regime fiscale ordinario, in vece dell'imposta sostitutiva, il cliente dovrà corrispondere: l'imposta di registro sul contratto e sulle eventuali garanzie, l'imposta di bollo sulle quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI ALLE DUE TIPOLOGIE DI MUTUI

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	€ 50.000,00
	Durata massima	anni 10 (dieci)

SPESE MASSIME	Spese per la stipula del contratto	Spesa istruttoria (spese collegate all'erogazione del credito, visure, accesso a base dati, ecc)	0,50% sull'importo dell'affidamento richiesto, con un minimo di euro 150,00, oltre recupero costo visure ipocatastali. La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di rinuncia al finanziamento.
		Informativa precontrattuale	Gratuita
		Oneri a favore di terzi	Eventuali costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi
	Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata mensile	€ 3,00
		Invio comunicazioni periodiche → in forma cartacea → on line	euro 1,00 Gratuito
		Invio comunicazioni (quietanza, avviso scadenza, ecc) → in forma cartacea → on line	euro 1,00 Gratuito
		Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata	euro 5,00
		Sospensione pagamento rate	euro 0,00
		Certificazione interessi passivi	€ 15,00
		Sollecito pagamento rate scadute	€ 10,00
		Gestione rate insolute	€ 25,00
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Metodo progressivo c.d. "francese" con rate posticipate comprensive di capitale e interessi
		Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale (365 giorni).
		Tipologia di rata	Rata costante
Periodicità delle rate		mensile	

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,40%	10	€ 590,90	Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.	Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
6,90%	10	€ 577,97	Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.	Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Crediti personali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccscafati-cetara.it.

Ai sensi della L. 108/96, il tasso – al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per la suddetta tipologia di operazione.

SERVIZI ACCESSORI				
Polizze assicurative associate al finanziamento		<i>Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.</i>		
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente (facoltativa) <i>La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.</i>		<i>secondo le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione</i>		
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA PER IL PAGAMENTO DELLA SOLA ASSICURAZIONE:				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un premio lordo di € 2.100,00 capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,40% (tasso fisso)	10	€ 24,82	Non previsto	Non previsto
6,90%	10	€ 24,27	Non previsto	Non previsto

Foglio informativo FINANZIAMENTO "MUTUO FAMIGLIA" per il CREDITO AI CONSUMATORI aggiornato il 07/03/2019

(tasso fisso)			
---------------	--	--	--

Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all'intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it e www.bccassicurazioni.com e sul sito della Banca.

In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
<p>Rimborso Imposta</p> <p>Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali:</p>	<p>– Imposta sostitutiva: 0,25% sull'ammontare del fido concesso - D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l'applicazione della maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04.</p> <p>– Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.</p>
Imposta di bollo sui contratti (ai sensi dell'art. 2, nota 2 bis della tariffa - parte prima – allegata al D.P.R. n. 642/72)	<p>Euro 16,00</p> <p>L'imposta di bollo non è dovuta:</p> <p>– se il finanziamento è regolato in c/c, in quanto vige il principio sostitutivo dell'imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento (Art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642;</p> <p>– se il finanziamento è assoggettato all'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. Del D.P.R. 601/1973.</p>
Imposta di bollo sulle cambiali (Art. 6 della Tariffa Parte I del DPR n.642/72)	<p>➤ Finanziamenti di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale sostitutivo – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 0,10 per mille dell'importo della cambiale</p> <p>➤ Finanziamenti di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale ordinario – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 11,00 per mille dell'importo della cambiale</p> <p>➤ Finanziamenti a breve termine: 11,00 per mille dell'importo della cambiale</p>
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga o dilazione della rata in scadenza, rinuncia o sostituzione di garanzie, presa d'atto di consenso a modifiche societarie, implementazione o modifiche contratto su richiesta del cliente, ecc.)	0,50% sull'importo del debito residuo, con un minimo di euro 150,00.
Spese per richieste comportanti ricerche presso l'archivio centrale	<p>Minimo Euro 30,00</p> <p>Massimo Euro 160,00</p>

Spese per copia documentazione	da quantificare al momento della richiesta con un minimo di € 5,00
Richieste per conto del cliente (Es. visure protesti, visure camerali, informazioni, ecc)	€ 15,00

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'Istruttoria.

Durata dell'istruttoria: 30 giorni lavorativi. L'istruttoria è subordinata alla raccolta e all'esame della documentazione necessaria per la valutazione da parte della Banca di concedere al Cliente il mutuo richiesto.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI, RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, ASSISTENZA AL CONSUMATORE

Estinzione anticipata. Il mutuatario ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, in tutto o in parte, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'estinzione stessa, nonché di un indennizzo pari:

– allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo (per esempio: capitale 15.000 X 0,50/100 = € 75,00).

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

- l'estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito;
- l'importo rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito residuo ed è uguale o inferiore a € 10.000;
- nei casi previsti dalla L. 2.4.07 n. 40 – esercizio della facoltà di surrogazione ex art. 1202 cod.civ. – cosiddetta portabilità del finanziamento, senza oneri a carico del Cliente;
- il finanziamento prevede un tasso variabile per tutta la durata del rapporto.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo "MUTUI destinati ad estinguere precedenti finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE".

Tempi di chiusura del rapporto

Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@scafati.bcc.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reclami@pec.bccscafaticetara.it. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Gli esposti alla Banca d'Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l'apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.

Recesso. Il mutuatario ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha il diritto di recedere dal contratto (c.d. ius poenitendi) entro 14 giorni dalla stipula dello stesso. Il recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della Banca, specificando gli estremi identificativi del contratto. In caso di recesso il mutuatario è tenuto, entro 30 giorni dalla data di recesso, a rimborsare alla Banca il capitale eventualmente già erogato, gli interessi maturati fino al giorno della restituzione calcolati secondo quanto previsto nel contratto e gli oneri non ripetibili sostenuti dalla Banca nei confronti della pubblica amministrazione.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine. Il mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c.

Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi.

Nel caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del mutuatario che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell'art. 2. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, sono interamente a carico del mutuatario, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti.

Informazione Precontrattuale

Al fine di mettere in grado il consumatore, di confrontare l'offerta di credito con altre, in modo da prendere una decisione consapevole **PRIMA** di sottoscrivere il contratto - decreto legislativo N. 385/1993, titolo VI, capo II, come modificata dal D.LGS 141/2010 per il "**CREDITO AI CONSUMATORI** - la Banca mette a disposizione del cliente una serie di informazioni attraverso un documento denominato "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" che il cliente può visionare o prenderne una copia gratuitamente e che contiene le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico cliente consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze.

Il documento suddetto contiene:

- a. **tipo** di contratto offerto;
- b. **denominazione e indirizzo** della sede amministrativa **della Banca**;
- c. **importo totale del credito** e condizioni di utilizzo;
- d. **durata** del contratto;
- e. indicazione del **bene o del servizio** oggetto dell'eventuale contratto collegato nonché il relativo **prezzo** in contanti;
- f. **tasso**, condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale (se disponibile) nonché condizioni e modalità per l'eventuale modifica unilaterale del tasso (se consentita dall'art. 118 TUB);
- g. **TAEG e importo totale dovuto dal consumatore**, illustrati mediante un esempio rappresentativo che indichi le ipotesi su cui si basa il calcolo del tasso;
- h. importo, numero e periodicità delle **rate** nonché, se previsto dal contratto, l'ordine di imputazione dei pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati saldi debitori diversi;
- i. tutte le **spese** derivanti dal contratto e le condizioni alle quali è possibile una modifica unilaterale delle stesse;
- j. esistenza di **spese notarili** a carico del consumatore necessarie per la stipula del contratto;
- k. eventuali **servizi accessori obbligatori** per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni;
- l. tasso di **interesse di mora** e condizioni alle quali questo può essere modificato oltre che le eventuali **penali** previste **per l'inadempimento**;
- m. **conseguenze del mancato pagamento** di una o più rate;
- n. eventuali **garanzie** richieste;
- o. esistenza o inesistenza del diritto di **recesso** ai sensi dell'**art. 125-ter TUB** (c.d. *ius poenitendi*);
- p. esistenza e condizioni del **diritto di rimborso anticipato** di cui all'art. 125-sexies TUB (con indicazione dell'eventuale indennizzo che può essere richiesto dal finanziatore e relative modalità di calcolo);
- q. diritto del consumatore ad essere informato qualora il rifiuto di concedergli il finanziamento sia stato motivato dalla consultazione di una **banca dati** ai sensi dell'art. 125 TUB;
- r. diritto del consumatore di ricevere gratuitamente, su richiesta, una **copia del contratto idonea per la stipula**;
- s. limite temporale della **validità dell'offerta**.

Oltre al documento "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" il cliente ha diritto di ricevere, su richiesta, a meno che la Banca non abbia già rifiutato la domanda di finanziamento anche una copia completa del contratto idonea per la stipula.

Il Cliente, inoltre, può ricevere qualsiasi informazione anche telefonicamente chiamando, in modo gratuito, **il Numero Verde 800778686**.

Assistenza personalizzata al consumatore.

La Banca fornisce al consumatore assistenza individuale circa la valutazione delle caratteristiche del contratto offerto, sia prima della conclusione del contratto sia durante il periodo (art. 125-ter TUB) nel quale questi può esercitare lo *ius poenitendi*.

In particolare, la Banca fornisce al consumatore chiarimenti che gli permettano di valutare se il contratto di credito offerto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e quindi assistenza nel valutare la futura sostenibilità finanziaria dello stesso.

L'**assistenza è personalizzata, cliente per cliente**, e, dunque, fornisce spiegazioni circa:

- le informazioni contenute nell'**IEB**;
- le caratteristiche **essenziali del prodotto** offerto;

- gli effetti che il finanziamento può avere sulla situazione personale del cliente, illustrando le conseguenze del **mancato adempimento** degli obblighi contrattuali.

Il Cliente può ricevere assistenza anche telefonicamente chiamando, in modo gratuito, **il Numero Verde 800778686**.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Anno civile	periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi coincidente con la durata dell'anno solare (365 giorni)
Anno commerciale	periodo temporale, della durata convenzionale di 360giorni (12 mesi, ciascuno di 30 giorni) preso a base per il calcolo degli interessi .
Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93	i) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); ii) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).
Durata a breve termine	Durata inferiore o uguale a 18 mesi
Durata a medio lungo termine	Durata superiore a 18 mesi
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	E' il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E' determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito.
Imposta sostitutiva	Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale

annuo	compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.